

Codice A1820C

D.D. 28 agosto 2023, n. 2235

Pratica VCPO288 - Ente di gestione aree protette della Valle Sesia - Nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 (Pratica 2968) e concessione demaniale per gli interventi di ripristino e messa in sicurezza della pista forestale "Colma Di Valduggia-Vetta del Fenera" e sentieristica interna del parco con la posa in opera di un guado a raso in attraversamento del Rio Fenera tra i mappali 73-74-76-78 del foglio...



ATTO DD 2235/A1820C/2023

DEL 28/08/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Pratica VCPO288 - Ente di gestione aree protette della Valle Sesia - Nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 (Pratica 2968) e concessione demaniale per gli interventi di ripristino e messa in sicurezza della pista forestale "Colma Di Valduggia-Vetta del Fenera" e sentieristica interna del parco con la posa in opera di un guado a raso in attraversamento del Rio Fenera tra i mappali 73-74-76-78 del foglio 53 NCT del Comune di Valduggia (VC).

Visto che l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia ha trasmesso via PEC la nota prot. 12017 del 31/07/2023 (nostro prot. n. 33657/A1820C del 04/08/2023) con la quale è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria in modalità asincrona - ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. - per il progetto PR FESR 2021/2027 finalizzato agli interventi di ripristino e messa in sicurezza della pista forestale "Colma Di Valduggia-Vetta del Fenera" e sentieristica interna del parco con la posa in opera di un guado a raso in attraversamento del Rio Fenera tra i mappali 73-74-76-78 del foglio 53 NCT del Comune di Valduggia (VC).

Nella nota di indizione della Conferenza dei Servizi sono stati dettati i seguenti termini:

- 16/08/2023 termine perentorio entro cui le amministrazioni possono richiedere ai sensi dell'art. 2, comma 7 della Legge 241/1990 e s.m.i., integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
- 29/09/2023 termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
- 09/10/2023 data nella quale si terrà l'eventuale riunione in modalità sincrona ex Art. 14 ter, della legge 241/1990 e s.m.i.

Preso atto che il procedimento amministrativo sarà svolto ai sensi dell'Art. 3 (Approvazione

progetti in sede di conferenza di servizi) del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 dicembre 2022, n. 10/R, Regolamento Regionale recante: “Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n. 12). abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14”.

Visto che l'Art. 3 del Regolamento Regionale 10/R/2022 prevede che:

1. il Settore nel caso di interventi e occupazioni demaniali approvati in sede di Conferenza di Servizi rilasci all'interno della Conferenza stessa il provvedimento con cui si approva lo schema di disciplinare di concessione;
2. solo a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi il Settore procederà alla procedura di firma del disciplinare.

Esaminata la documentazione progettuale predisposta dal Dott. Geol. Massimo Biasetti dello Studio tecnico associato TERRITORIUM, in cui è prevista la realizzazione delle opere in oggetto.

Ritenuto di non dover richiedere integrazioni circa la documentazione progettuale, da cui si evince che l'intervento di ripristino della pista forestale interferisce con il corso d'acqua demaniale denominato Rio Fenera - in corrispondenza dei mappali 73-74-76-78 del Foglio 53 NCT del Comune di Valduggia - sul quale è prevista la realizzazione di un guado a raso a servizio della pista.

Preso atto che l'opera è soggetta ad autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904.

Visto che nel progetto è previsto di consolidare il fondo del Rio Fenera per una larghezza di 4 metri in corrispondenza dell'attraversamento e che per il consolidamento, che sarà esteso fino alla profondità massima di 0.50 metri, saranno utilizzati massi di pietra naturale di piccola pezzatura intasati con calcestruzzo.

Effettuato il sopralluogo istruttorio in data 08/08/2023.

Considerato che a seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali la realizzazione dei lavori in argomento è stata ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua con l'osservanza delle prescrizioni riportate nella parte dispositiva del presente atto.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per 30 anni, sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Visto che ai sensi dell'art. 3 del regolamento 10/R/2022 il richiedente dovrà provvedere a firmare il disciplinare a seguito del provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi, pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c) del regolamento 10/R/2022.

Visto che la tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con determinazione dirigenziale n. 3484 del 24/11/2021, così come rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 3928 del 28/12/2021, ha stabilito l'esenzione del pagamento del canone demaniale per le concessioni rilasciate agli enti strumentali della Regione Piemonte.

Visto che gli enti strumentali della Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento 10/R/2022 sono esentati dal versamento delle spese di istruttoria.

Considerato l'art. 11, comma 4, del regolamento 10/R/2022 stabilisce gli Enti Strumentali della

Regione Piemonte sono esonerati dal versamento della cauzione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- articoli 86 e 89 del Decreto legislativo n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 "Revisione e semplificazione disposizioni in materia di prevenzione, corruzione, pubblicità e trasparenza" e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Regionale Trasparenza e Anticorruzione;
- D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Disciplina del sistema dei controlli interni";
- Legge Regionale 19/2018 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018";
- art. 59 della L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Legge Regionale 12/2004: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022 recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- Legge Regionale 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Legge Regionale 20/2002 "Legge Finanziaria per l'anno 2002";
- D.lgs. n.118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Legge regionale 6/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

- D.G.R. n. 1-4970 del 04 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 - Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 - Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
- D.Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021;
- Legge regionale 6/2023 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023 "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025;
- Legge regionale 31 luglio 2023, n. 14 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- DGR 17-7391 del 3 Agosto 2023 "Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025 di cui alla D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023";

DETERMINA

Di concedere all'Ente di gestione aree protette della Valle Sesia l'occupazione dell'area demaniale utile alla posa in opera di un guado a raso in attraversamento del Rio Fenera tra i mappali 73-74-76-78 del foglio 53 NCT del Comune di Valduggia (VC).

Di esprimere parere favorevole, sotto il profilo idraulico, alla posa in opera e all'utilizzo di un guado a raso in attraversamento del corso d'acqua demaniale denominato Rio Fenera in Comune di Valduggia, nel tratto compreso tra i mappali 73-74-76-78 del foglio di mappa 53, a servizio della pista forestale di cui al progetto PR FESR 2021/2027 "Ripristino e messa in sicurezza della pista forestale Colma di Valduggia-Vetta del Fenera e sentieristica interna del Parco" ai sensi e per effetto dell'art. 93 del R.D. 25/07/1904 n. 523, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- a. l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia dovrà installare, ai lati del guado idonei cartelli monitori di tipo unificato figurativo e polilingue segnalanti il pericolo di piene, anche improvvise, del corso d'acqua;
- b. l'adozione di tutti i provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica incolumità connessi all'utilizzo del guado, sia in condizioni idrometriche ordinarie, che nel caso di allerta meteo, ed in tutti i casi di incremento del livello idrometrico, sono a carico dell'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia che, se necessario, dovrà provvedere all'interclusione al transito;
- c. in veste di concessionario del guado in attraversamento del Rio Fenera l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia dovrà consentirne l'utilizzo ai soli soggetti privati autorizzati all'utilizzo della pista forestale;
- d. le sponde e le opere di difesa idraulica eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato

unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- e. le opere devono essere realizzate come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore Tecnico regionale;
- f. le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione, nonché a quella dell'alveo nel tratto significativo di monte e di valle, al fine di garantire l'officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- g. durante i lavori l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia e la ditta esecutrice dovranno effettuare il monitoraggio delle condizioni meteorologiche e di piena del Rio Fenera, al fine di operare in condizioni di sicurezza secondo la normativa vigente;
- h. durante i lavori non dovrà essere danneggiata la vegetazione sponale e in alveo;
- i. l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia dovrà comunicare a questo Settore Tecnico Regionale, a mezzo di Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- j. ad avvenuta ultimazione l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia dovrà inviare a questo Settore Tecnico Regionale la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni previste;
- k. il materiale di risulta proveniente dagli scavi per la massa in opera del sottofondo di consolidamento del guado dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda in prossimità dell'opera di cui trattasi;
- l. è fatto divieto assoluto di sradicare piante, di trasportare materiali inerti fuori alveo, di depositare o scaricare in alveo e/o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere, con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati le pertinenze demaniali interessate;
- m. l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia non avrà diritto ad indennizzi d'alcun genere per eventuali occupazioni, temporanee o permanenti, che si rendessero necessarie nel caso che la Pubblica Amministrazione dovesse eseguire opere di regolazione idraulica in prossimità del guado;
- n. l'Ente di gestione aree protette della Valle Sesia è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- o. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del guado (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- p. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. N. 42/2004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n.45/1989 vincolo idrogeologico, L.R. n. 37/2006 tutela della fauna ittica, Legge 431/1985 sulla Tutela ambientale, ecc.), con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

Di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del regolamento;

Di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data di firma del disciplinare di concessione;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'Art. 3 e dell'Art. 12 del regolamento 10/R/2022;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento 10/R/2022, la mancata firma del disciplinare entro i termini previsti dall'Art. 3 comporta la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2052, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare.

Di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari Estensori
(Geom. Eligio Di Mascio)
(Dott. F. Finocchi)

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo